

Rapporto di minoranza

6958 R2 6958A R2	data 19 ottobre 2016	Dipartimento TERRITORIO
-----------------------------------	-------------------------	----------------------------

Concerne

**della Commissione della legislazione
sull'iniziativa parlamentare 19 ottobre 2009 presentata nella forma
elaborata da Manuele Bertoli e cofirmatari (ripresa da Ivo Durisch)
"Introduzione della tassa sul sacco cantonale"**

(v. messaggi 2 luglio 2014 n. 6958 e 4 marzo 2015 n. 6958A)

I. INTRODUZIONE

Con l'iniziativa parlamentare elaborata del 10 ottobre 2009 Manuele Bertoli chiede in buona sostanza che *«mediante una modifica della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, si introduca in modo generalizzato la tassa sul sacco in tutti i Comuni ticinesi»* (Premessa, pag. 1)

Secondo l'iniziativista *«l'introduzione generalizzata della tassa sul sacco su tutto il territorio cantonale ha innanzitutto lo scopo di spingere le cittadine ed i cittadini a riorientare il proprio comportamento sulla separazione dei rifiuti. Essa è senz'altro un mezzo adeguato e ben collaudato atto a far aumentare in Ticino la percentuale dei rifiuti riciclati. La generalizzazione della tassa sul sacco permetterebbe anche di garantire il rispetto su tutto il territorio cantonale dei principi della LPAmb, attualmente applicati in maniera piuttosto asimmetrica nel Cantone»* (punto 6, pag. 4).

II. RAPPORTO DEL CONSIGLIO DI STATO

2.1 Rapporto n. 6958 del 2 luglio 2014

In data 2 luglio 2014 il Consiglio di Stato ha adottato il proprio Rapporto sull'iniziativa in questione, nel frattempo ripresa dal deputato Carlo Lepori.

Il Consiglio di Stato ha proposto di respingere l'iniziativa del 10 ottobre 2009 adottando invece un controprogetto che si propone di unificare a livello cantonale le modalità di copertura dei costi dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani con i seguenti obiettivi:

- «- allinearsi ai vigenti principi di legalità in materia mediante l'adozione di un sistema basato sul principio di causalità;*
- garantire la parità di trattamento per tutti cittadini;*
- fissare il costo del sacco a livelli minimi su scala nazionale;*
- incentivare ulteriormente il riciclaggio per effetto dell'estensione a tutti i cittadini del sistema fondato sul principio di causalità;»*

Considerato che il Consiglio di Stato aveva allestito il proprio Rapporto senza consultare i Comuni, la Commissione della legislazione lo ha invitato a consultare i Comuni e a valutare le loro osservazioni nell'ambito di eventuale Rapporto aggiuntivo.

2.2 Rapporto aggiuntivo n. 6958a del 4 marzo 2015

In data 4 marzo 2015 il Consiglio di Stato, dopo aver esperito la consultazione dei Comuni richiesta dalla Commissione della legislazione, ha adottato un Rapporto aggiuntivo nel quale ha dato conto della consultazione, proponendo alcune modifiche al disegno di legge allegato al Rapporto del 2 luglio 2014.

In particolare, *«allo scopo di favorire l'ottenimento del necessario consenso sia a livello parlamentare sia negli Enti (Comuni e Consorzi) che saranno chiamati ad applicare il nuovo sistema di copertura dei costi, il Consiglio di Stato ritiene ragionevole ritoccare verso l'alto il costo previsto per il sacco da 35 l, portando la forchetta di prezzo prevista tra 1.10 e 1.30 CHF»* rispetto alla precedente forchetta di 0.85-0.95 CHF per un sacco di 35 litri.

III. CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE

3.1 Il quadro giuridico

L'art. 32 cpv. 1 della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) prevede che *«il detentore dei rifiuti sostiene le spese per il loro smaltimento; fanno eccezione i rifiuti per i quali il Consiglio federale regola altrimenti l'onere delle spese»*.

L'art. 32a LPAmb precisa i principi da ossequiare per quanto riguarda il finanziamento dei rifiuti urbani come segue:

¹I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità.

L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare:

- a. del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati;*
- b. dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti;*
- c. degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti;*
- d. degli interessi;*
- e. degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio.*

²Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo.

³I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie.

⁴Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico.

L'art. 18 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb), entrata in vigore il 1. gennaio 2006, stabilisce che *«i Comuni*

finanziano i costi sostenuti nel settore dei rifiuti mediante tasse conformi al principio di causalità».

Nel Messaggio del Consiglio di Stato si legge che «per quanto riguarda il finanziamento delle spese sostenute dai Comuni nel settore dei rifiuti (art. 19), il progetto non può che confermare, per una questione di coerenza con una precedente decisione, il contenuto del messaggio no. 4705 del 26 novembre 1997 concernente la modifica della LALIA e relativa all'introduzione di norme facenti obbligo ai Comuni di prelevare tasse sui sacchi dei rifiuti. Rileviamo che la norma viene riproposta in questa sede, nell'ambito del titolo concernente lo smaltimento dei rifiuti, in considerazione del fatto che gli articoli di legge sui rifiuti contenuti nella LALIA saranno abrogati in concomitanza con l'entrata in vigore di questa legge (cfr. allegato al progetto di legge). Ricordiamo inoltre che il messaggio governativo in questione, al quale rimandiamo integralmente, è stato licenziato per dare seguito all'iniziativa parlamentare 30 novembre 1992 presentata nella forma generica dagli on. Bruno Lepori e Argante Righetti e accolta dal Gran Consiglio in data 21 dicembre 1994».

Nel rapporto di maggioranza della Commissione della legislazione del 10 marzo 2004 (relatrice Monica Duca Widmer), veniva fatto notare come «l'entrata in vigore della legge dovrebbe essere occasione per fare rispettare su tutto il territorio il principio di causalità qui enunciato. La Commissione si è chiesta se non sia il caso che l'autorità di vigilanza (Consiglio di Stato/Dipartimento delle istituzioni) abbia ad intervenire sostituendosi ai Comuni, laddove manifestamente non si rispetta il principio di causalità» (pag. 19).

3.2 La giurisprudenza del Tribunale federale in merito all'art. 32a LPAmb

Il Tribunale federale ha costantemente stabilito che l'art. 32a LPAmb costituisce una disposizione quadro che pone principi generali per il finanziamento delle installazioni di raccolta e di smaltimento dei rifiuti che i Cantoni e i Comuni devono concretizzare nella loro legislazione, fermo restando che alla collettività pubblica è lasciata una grande libertà nella concezione delle tasse, senza prescrivere un modello specifico, segnatamente sotto la forma di una "tassa sul sacco" (ancora recentemente DTF 141 II 113 del 31.03.2015).

Il Tribunale federale ha pure stabilito che l'art. 32a LPAmb non è una norma di applicazione immediata e non costituisce quindi una base legale sufficiente per percepire tasse in materia.

In tale ambito il Tribunale federale ha comunque stabilito alcuni principi ai quali attenersi:

- lo smaltimento dei rifiuti urbani non può essere finanziato mediante le imposte;
- lo smaltimento dei rifiuti urbani deve essere finanziato mediante tasse causali incitatrici;
- la collettività può escludere il finanziamento mediante tasse causali incitatrici quando può dimostrare concretamente che la stretta applicazione del principio di causalità avrebbe quale risultato di compromettere lo smaltimento dei rifiuti urbani conformemente ai principi della protezione dell'ambiente.

Ciò premesso l'art. 32a LPAmb non esige che i costi siano ripartiti esclusivamente in proporzione alle quantità di rifiuti da eliminare; la tassa deve tuttavia essere in rapporto con il valore oggettivo della prestazione fornita dall'ente pubblico o con il vantaggio di cui beneficia il contribuente.

Per esempio non è conforme calcolare la tassa di smaltimento dei rifiuti sulla sola base del valore assicurativo degli immobili, dato che non c'è alcun rapporto tra il valore dello stabile e la prestazione amministrativa relativa ai rifiuti domestici (sentenza del TF del 28 gennaio

1998, inc. n. 2P.380/1996); neppure è conforme una tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti calcolata in funzione del consumo d'acqua (DTF 129 I 290).

Per quanto riguarda la quantificazione delle tasse con riferimento alla proporzione tra costi fissi e costi variabili, il Tribunale federale ha considerato che è sostenibile una forchetta 30%-60% per quanto riguarda un'eventuale tassa di base e una forchetta del 40%-70% per quanto riguarda un'eventuale tassa variabile.

3.3 La situazione in Ticino

Il Rapporto del 2 luglio 2014 indica che, nel 2013, 54 Comuni disponevano di un Regolamento che comprende una tassa di base e una tassa sul sacco (di questi, però, Sant'Antonino non sarebbe conforme alle esigenze poste dal diritto federale); nel frattempo altri Comuni hanno adottato un Regolamento che contempla la tassa sul sacco, oppure ne stanno valutando l'adozione.

Secondo le indicazioni del Dipartimento del Territorio attualmente 59 Comuni prelevano sia la tassa di base che la tassa sul sacco.

Il Rapporto del 2 luglio 2014 indica che, sempre nel 2013, 79 Comuni prelevavano unicamente una tassa di base, mentre Lugano e Stabio coprivano i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti con le imposte.

Secondo le indicazioni del Dipartimento del Territorio il numero di Comuni che non preleva la tassa sul sacco è nel frattempo sceso a 71.

Il Consiglio di Stato ritiene che sia necessario correggere *«al più presto»* questa situazione *«già soltanto per motivi di legalità»* e *«perché espone numerosi enti pubblici al rischio di contestazioni (ricorsi contro le singole decisioni di tassazione) che potrebbero di fatto paralizzare l'intero sistema di finanziamento della gestione dei rifiuti»* (Rapporto 2 luglio 2014, pag. 9, 3° paragrafo).

Il Consiglio di Stato sembra imputare tale situazione alle autorità comunali; in realtà va detto che fino al luglio 2011 il Consiglio di Stato era convinto che i regolamenti che prevedevano unicamente la tassa di base fossero conformi al diritto federale (cfr. il seguente punto 3.4).

Inoltre, anche in seguito, il Consiglio di Stato non è mai intervenuto – ratificando anzi regolamenti comunali che non prevedevano la tassa sul sacco – ritenendo che la normativa cantonale non fosse chiara (cfr. seguente punto 3.4).

Occorre poi considerare che in diversi Comuni le cittadinanze si sono espresse contro l'introduzione della tassa sul sacco nell'ambito di referendum popolari; in proposito si rileva come nessun Regolamento comunale che prevedesse la tassa sul sacco sia mai stato approvato in votazione popolare.

3.4 L'esercizio della vigilanza da parte del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, nonostante l'art. 18 LALPAmb sia entrato in vigore il 1° gennaio 2006, e nonostante l'art. 28 LALPAmb preveda che *«i Comuni provvedono ad adattare i regolamenti comunali alla presente legge ed in particolare all'art. 18 entro il termine fissato*

dal Consiglio di Stato» (termine scaduto il 1° gennaio 2008), non è mai intervenuto nei confronti di quei Comuni che non hanno introdotto la "tassa sul sacco".

Questo tema è stato oggetto di diverse interrogazioni:

- interrogazione del 24 novembre 2008 di Raoul Ghisletta per il Gruppo PS *"Tassa causale rifiuti a Lugano e Stabio: cosa intende fare il CdS per far rispettare la legge?"* (n. 256.08)
- interrogazione dell'8 agosto 2011 presentata da Greta Gysin *"Smaltimento dei rifiuti: il CdS intende rivedere la propria posizione dopo la Sentenza del Tribunale federale?"* (n. 203.11), la quale faceva riferimento alla sentenza del Tribunale federale del 4 luglio 2011 che aveva chiarito che una tassa forfettaria non corrisponde ai requisiti del diritto federale;
- interrogazione del 20 agosto 2013 presentata da Michela Delcò Petralli *"Approvazione dei Regolamenti comunali sui rifiuti"* (n. 184.13).

Nella sua risposta del 20 aprile 2010 all'interrogazione di Raoul Ghisletta il Consiglio di Stato ha argomentato che *«salvo le eccezioni ampiamente conosciute (Lugano e Stabio) [che non prelevavano alcun tipo di contributo in relazione con la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti], tutti i Comuni prelevano tasse causali per il finanziamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani»*, ritenuto che *«una normativa comunale compatibile con il principio di causalità non deve essere necessariamente imperniata sul sistema della tassa sul sacco»*.

Il Consiglio di Stato, dopo aver riassunto gli interventi intrapresi nei confronti dei Comuni di Stabio e di Lugano, ha poi indicato che *«allo scrivente Consiglio non sono noti casi importanti in cui la legislazione federale sulla protezione dell'ambiente non viene rispettata a livello comunale»*.

Nella sua risposta del 20 agosto 2014 alle interrogazioni di Greta Gysin e di Michela Delcò Petralli il Consiglio di Stato, ha indicato di avere approvato *«transitoriamente [...] i regolamenti sui rifiuti di alcuni Comuni che hanno previsto un sistema di finanziamento non direttamente fondato sul volume o sul peso. Tali approvazioni sono da ricondurre al fatto che a livello cantonale sul tema non esiste ancora una precisa disposizione normativa»* (risposta alla domanda n. 3).

Il Consiglio di Stato, dopo aver ricordato di avere adottato nei giorni precedenti il Messaggio governativo n. 6958, ha precisato che *«eventuali azioni nei confronti dei Comuni che non hanno adeguato i loro regolamenti sui rifiuti potranno essere intraprese in funzione dell'esito dell'esame e dell'approvazione da parte del Gran Consiglio della proposta contenuta nel Messaggio n. 6958 del 2 luglio 2014»* (risposta alla domanda n. 7).

La situazione è quindi la seguente.

1. fino al luglio 2011 il Consiglio di Stato non è mai intervenuto perché riteneva che le tasse forfettarie fossero compatibili con il diritto federale;
2. tra il luglio 2011 e il luglio 2014 il Consiglio di Stato non è mai intervenuto perché riteneva che la normativa cantonale non fosse sufficientemente chiara;
3. a far tempo dal luglio 2014 il Consiglio di Stato non è mai intervenuto perché è in attesa della decisione del Gran Consiglio sul Messaggio n. 6958.

La minoranza della Commissione si esime dal valutare nel merito la fondatezza di queste motivazioni che, d'acchito, non sembrano tuttavia godere di una particolare solidità.

Resta il fatto che i Comuni, sulla base delle valutazioni espresse dal Consiglio di Stato, potevano legittimamente ritenere che i loro regolamenti fossero conformi al diritto federale e al diritto cantonale.

3.5 Gli sviluppi durante l'esame del Messaggio

Durante l'esame del Messaggio e del Messaggio aggiuntivo si sono verificate almeno due circostanze particolarmente rilevanti.

3.5.1 Decisione del Consiglio di Stato in merito al Regolamento del Comune di Lugano

Con decisione 12 luglio 2016 il Consiglio di Stato, nella sua veste di autorità giudiziaria amministrativa di prima istanza, ha statuito su due ricorsi interposti contro la decisione 30 giugno/2 luglio 2015 del Consiglio comunale di Lugano che ha approvato il nuovo Regolamento sulla raccolta dei rifiuti (MM n. 8978).

Il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto i precitati ricorsi, rilevando in particolare che *«anche la tassa base di cui all'art. 20 del Regolamento necessita di distinzioni più articolate, perlomeno per quanto attiene al numero effettivo di locali di un'abitazione, rispettivamente per rapporto al numero di persone che vi abitano, pur riconoscendo la possibilità di ricorrere a dei criteri schematici per non aggravare il lavoro dell'amministrazione»* (consid. 7, pag. 11).

Questa motivazione si pone in aperto contrasto con l'art. 18a cpv. 4 della proposta di legge allegata al Messaggio, che prevede invece una tassa di base unica.

La decisione 12 luglio 2016 è stata impugnata dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo; considerato che il Dipartimento del Territorio ha di seguito aderito a un eventuale stralcio dell'art. 18a cpv. 4, la Commissione non ha ritenuto di attendere l'esito di tale ricorso.

3.5.2 Comunicazione del Sorvegliante dei prezzi

Con scritto 22 settembre 2016 il Sorvegliante dei prezzi si è rivolto alla Commissione della legislazione indicando che *«al fine d'assicurare rispetto dei principi di causalità e di parità di trattamento tra cittadini del Cantone, d'evitare una proporzione eccessivamente elevata dei montanti pagati per la tassa base e eliminare l'arbitrarietà delle tariffe, il Sorvegliante dei prezzi ritiene necessario che le tasse di base per le economie domestiche possa essere definita operando delle distinzioni tra i diversi tipi di economie domestiche. A questo proposito, per il calcolo della tassa base per le economie domestiche, l'UFAM propone d'effettuare delle distinzioni, per esempio, per abitante, per abitante equivalente, per superficie abitabile, per locale, per economia domestica, per volume edificato o in base al valore assicurativo dello stabile»*.

Il Sorvegliante dei prezzi ha quindi raccomandato alla Commissione della legislazione *«di stralciare il capoverso 4 dell'articolo 18a dalla revisione della LALPAmb»*, lasciando alle *«entità comunali del Canton Ticino la competenza di definire la tassa base in funzione delle proprie esigenze e specificità»*.

Il Dipartimento del territorio, con scritto datato 27 settembre 2016, ha preso atto delle raccomandazioni del Sorvegliante dei prezzi e ha comunicato di *«non avere in proposito ulteriori osservazioni o obiezioni da formulare»*.

3.6 Gli effetti della modifica di legge sui Comuni ticinesi

L'attuale situazione per quanto riguarda i Comuni ticinesi è descritta al precedente punto 3.3, al quale si rinvia.

La Commissione della legislazione ha chiesto al Dipartimento del Territorio di indicare quanti e quali Regolamenti comunali dovrebbero essere modificati in caso di adozione delle norme legislative proposte dai Rapporti.

Il Dipartimento del Territorio ha in proposito indicato che *«concretamente potranno rimanere invariati quei regolamenti che prevedono un sistema di finanziamento in linea con le nuove norme e quantomeno una forchetta per la tassa sul quantitativo che permetta al municipio di fissare questo emolumento entro la forchetta che sarà stabilita a livello cantonale. Pertanto, sino a quando non sarà conosciuta con precisione quest'ultima forchetta, fondata sul nuovo art. 18b cpv. 3 LALPAmb, non è possibile identificare esattamente quali Comuni saranno tenuti ad effettuare delle modifiche. Di sicuro nei 71 comuni (su 130) che non prevedono un sistema di finanziamento in linea con il principio di causalità (ad es che prelevano tasse forfettarie) i regolamenti dovranno essere modificati. Ma anche nei restanti 59 si può prevedere che andranno adottati perlomeno dei puntuali adattamenti»*.

Il Dipartimento del Territorio ha in seguito precisato che 53 Comuni su 59 dovrebbe in ogni caso modificare il prezzo del sacco; ciò che avrebbe pure un riflesso sulla quantificazione della tassa di base.

Il Dipartimento del Territorio ha pure rilevato che *“a quanto ci è dato di sapere, solo i Comuni di Mendrisio, Stabio e Vezia applicano una tassa base unica per tutte le economie domestiche. Tutti gli altri, compresi quelli che applicano solo la tassa base, prevedono per le economie domestiche una tassa base differenziata. Per inciso e a scampo di malintesi va comunque sottolineato che sino ad oggi nessun tribunale ha mai messo in dubbio la legalità di una tassa base unica per le economie domestiche – peraltro pure caldeggiata dall'UFAM nella Direttiva sul finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani del 2004 (v. pag. 22 e seguenti) – nella misura in cui la stessa sia combinata con una tassa sul quantitativo.”*

Fermo restando che il Consiglio di Stato, annullando il regolamento dei rifiuti del Comune di Lugano, ha sostenuto che *“anche la tassa base [...] necessita di distinzioni più articolate”*, il mantenimento dell'18a cpv. 4 LALPAmb così come proposto dal Consiglio di Stato comporterebbe quindi, in ogni caso, la modifica di 127 Regolamenti, ritenuto che il Comune di Mendrisio e il Comune di Vezia dovrebbero comunque modificare il Regolamento dato che il prezzo del sacco non sarebbe conforme alla forchetta ipotizzata dal Consiglio di Stato.

L'adozione della modifica legislativa proposta dal Consiglio di Stato avrebbe quindi l'effetto di imporre non solo la modifica dei regolamenti nei Comuni che non prelevano una tassa sul sacco, ma anche degli altri Regolamenti, visto che essi non rientrerebbero verosimilmente in tutti i parametri fissati nella legge cantonale.

In proposito occorre rilevare che i regolamenti dei 59 Comuni che prevedono la tassa sul sacco, pur presentando differenze anche sostanziali, non risultano in contrasto con le norme di diritto cantonale o federale, né il Consiglio di Stato pretende che lo siano.

IV. CONCLUSIONI

La minoranza della Commissione ritiene che il diritto federale sia chiaro e imponga a tutti i Comuni di adottare regolamenti per il finanziamento della raccolta dei rifiuti che siano rispettosi con i principi sviluppati dalla giurisprudenza federale.

Questo obiettivo deve essere perseguito nel rispetto del diritto federale e del principio dell'autonomia comunale, pilastro fondante del nostro Cantone e della nostra Confederazione.

Il Consiglio di Stato dispone già ora della competenza per intervenire nei casi in cui i regolamenti comunali contraddicono manifestamente i principi stabiliti dall'art. 32 a LPAmb e l'art. 18 LALPAmb, interpretati alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale.

Tale auspicio era del resto già stato formulato da questa Commissione nel rapporto che accompagnava l'introduzione della LALPAmb.

Il Consiglio di Stato, per ragioni che non si ritiene di sindacare in questa sede, non ha mai ritenuto di intervenire nei casi che esso ritiene contrari al diritto federale, neppure dopo la precisazione della giurisprudenza da parte del Tribunale federale.

La soluzione prospettata dal Consiglio di Stato ha certamente il pregio di garantire il rispetto del principio di causalità su tutto il territorio cantonale, ma ha lo svantaggio di imporre un modello che non necessariamente tiene conto delle particolarità e sensibilità locali.

La soluzione preconizzata dal Consiglio di Stato ha inoltre l'inconveniente di costringere i numerosi Comuni che hanno già adottato un regolamento conforme al diritto federale a rivedere in modo sostanziale i loro regolamenti, adottati proprio in considerazione della loro particolare situazione.

L'importanza di una valutazione su scala locale è stata ribadita anche dal Sorvegliante dei prezzi ed è stata del resto riconosciuta dal Dipartimento del Territorio, che ha aderito allo stralcio dell'art. 18a cpv. 4 LALPAmb.

Il Consiglio di Stato, nel suo Rapporto del 2 luglio 2014, aveva in proposito indicato che *«dal profilo operativo, l'ampia delega di competenze ai comuni prevista dal nostro ordinamento - riscontrabile pure nella maggior parte degli altri cantoni - permette di considerare al meglio i bisogni locali e garantisce nel contempo un sufficiente grado di flessibilità ed efficienza nell'adempimento dei compiti stabiliti dal Legislatore federale»* (pag. 4, 3° paragrafo).

La minoranza della Commissione ritiene che il disegno di legge proposto dal Consiglio di Stato, proprio perché imporrebbe di modificare anche regolamenti conformi al diritto federale, non tenga sufficientemente conto delle particolarità e sensibilità locali, né degli sforzi compiuti negli ultimi anni da diversi Comuni per adottare dei regolamenti conformi al diritto federale.

La minoranza della Commissione, preso atto della volontà del Consiglio di Stato di applicare il principio di causalità su tutto il territorio cantonale, ritiene preferibile di meglio esplicitare la base legale che consente al Consiglio di Stato di intervenire in quei casi in cui il Comune finanzia lo smaltimento dei rifiuti con regolamenti non conformi al diritto federale.

Tale soluzione ha il vantaggio di attuare in un lasso di tempo relativamente breve il rispetto del diritto federale, senza l'inconveniente di stravolgere i regolamenti di quei tanti Comuni che hanno già adottato regolamenti rispettosi del diritto federale e coerenti con le loro particolarità e sensibilità locali.



Per tutto quanto sopra riportato, la minoranza della Commissione chiede al Gran Consiglio di voler respingere l'iniziativa parlamentare elaborata presentata da Manuele Bertoli per l'introduzione della tassa sul sacco cantonale, e di accogliere il disegno di legge allegato al presente rapporto

Per la minoranza Commissione della legislazione:

Maurizio Agustoni, relatore
Bignasca (con riserva) - Filippini -
Gendotti - Ghisolfi

Disegno di

LEGGE

cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 2 luglio 2014 n. 6958 del Consiglio di Stato;
- visto il messaggio aggiuntivo 4 marzo 2015 n. 6958A del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di minoranza 19 ottobre 2016 n. 6958-6958A R2 della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb) è modificata come segue:

Art. 18

2. Finanziamento a) Principio

I Comuni finanziano i costi sostenuti nel settore dei rifiuti mediante tasse conformi al principio di causalità previste in appositi regolamenti.

Art. 28

Norme transitorie

¹Il Consiglio di Stato vigila affinché i regolamenti previsti dall'art. 18 siano conformi al principio di causalità.

²Se, entro un congruo termine fissato dal Consiglio di Stato, i Comuni non adottano regolamenti conformi al principio di causalità, il Consiglio di Stato può promulgare un regolamento sostitutivo conforme al principio di causalità.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.